

17.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1972.

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

	PAG.		PAG.
ABELLI: Per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, ai cittadini italiani rimpatriati dalla Libia prima del 21 luglio 1970 (4-00423) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . .	524	FLAMIGNI: Sugli oneri derivanti agli enti locali dall'applicazione delle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 8 ottobre 1971, n. 824, concernenti benefici a favore dei dipendenti pubblici, ex combattenti (4-00696) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	532
BALZAMO: Tutela degli italiani che prestano servizio di assistenza tecnica nei paesi in via di sviluppo in luogo del servizio militare, particolarmente in Perù (4-01644) (risponde PEDINI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	524	IANNIELLO: Per l'inquadramento di alcuni dipendenti dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di Napoli nella carriera esecutiva (4-01354) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	532
BIANCO: Per la tutela del castello di San Severino (Salerno) (4-01070) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	525	IANNIELLO: Sulla situazione occupazionale alla SUNBEAM di Pozzuoli (Napoli) (4-01580) (risponde TAVIANI, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i> ) . . . . .	533
CARIGLIA: Sulla sentenza svizzera relativa alla catastrofe di Mattmark (4-01814) (risponde ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	526	IANNIELLO: Sui servizi di trasporto pubblico in Campania (4-01985) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	534
CAVALIERE: Sulle condizioni della piscina coperta di Foggia di proprietà della Gioventù italiana (4-01916) (risponde EVANGELISTI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> ) . . . . .	528	LEZZI: Accreditamento dei fondi per il pagamento degli assegni agli invalidi civili (4-00817) (risponde NICOLAZZI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> ) . . . . .	534
COMPAGNA: Per la tutela del castello di San Severino (Salerno) (4-01055) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	528	MAGLIANO: Sull'impostazione data alla rubrica <i>Libri ricevuti</i> trasmessa sul terzo programma radiofonico l'8 agosto 1972 (4-01297) (risponde GIOIA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ) . . . . .	535
DELLA BRIOTTA: Sulla sentenza svizzera relativa al disastro di Mattmark (4-01945) (risponde ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	529	MONTI RENATO: Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 28 luglio 1967, n. 641 (4-00613) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	535
DE VIDOVIČH: Sulla vertenza sindacale inerente gli alunni d'ordine delle ferrovie dello Stato (4-01981) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	531	NICCOLAI GIUSEPPE: Sulla richiesta di finanziamento alla Banca nazionale del lavoro da parte del produttore cinematografico De Laurentiis (4-00682) (risponde BADINI CONFALONIERI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i> ) . . . . .	536
DI MARINO: Per la tutela del castello di Severino nel comune di Mercato San Severino (Salerno) (4-01115) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	531		

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 NOVEMBRE 1972

	PAG.
NICCOLAI GIUSEPPE: Sul mancato arrivo di alcuni vagoni spediti da Viareggio (Lucca) a Legnano (Milano) fra il 14 e il 18 settembre 1972 (4-02283) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	536
PEZZATI: Per l'adeguamento dell'indennità di missione ai dipendenti dello Stato (4-00289) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	537
QUARANTA: Per la tutela del castello di San Severino (Salerno) (4-01310) (risponde SCALFARO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> ) . . . . .	537
RIELA: Sulla scomparsa in volo, il 5 marzo 1972, di un aereo dell'aeroclub di Catania (4-01619) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	538
ROBERTI: Sull'annunciata emissione di nuove banconote (4-01793) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	538
RUSSO FERDINANDO: Sull'esclusione del Mezzogiorno dal piano degli investimenti previsti dall'ENI per la ricerca scientifica (4-01189) (risponde TAVIANI, <i>Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord</i> ) . . . . .	539
STORCHI: Situazione delle vedove di guerra, già accompagnatrici dei mariti grandi invalidi (4-00429) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	540
STORCHI: Sulla sentenza svizzera relativa alla sciagura di Mattmark (4-01836) (risponde ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> ) . . . . .	540
TOZZI CONDIVI: Per la realizzazione di una linea ferroviaria San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno-Rieti-Passo Correse-Civitavecchia (4-01674) (risponde Bozzi, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i> ) . . . . .	541
TURCHI: Per l'applicazione a tutti gli aventi diritto delle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, concernenti benefici a favore di dipendenti pubblici ex combattenti (4-00810) (risponde MALAGODI, <i>Ministro del tesoro</i> ) . . . . .	542

ABELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se ritenga opportuno interpretare il primo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066, nel senso che beneficiari

della suddetta legge debbano intendersi anche i cittadini italiani rimpatriati prima del 2 luglio 1970 il cui rimpatrio però sia direttamente annesso ai fatti sfociati formalmente con le decisioni delle autorità libiche del 2 luglio 1970.

L'interrogante fa presente che la persecuzione dei cittadini italiani residenti in Libia era di fatto operante molti mesi prima del 2 luglio 1970, ragione per cui alcuni connazionali furono costretti a rimpatriare anche prima di quella data per l'impossibilità di viver in quel clima e che gli stessi furono costretti a partire lasciando in Libia quasi tutti i loro beni: è chiaro che, prese dal governo libico le decisioni del 21 luglio 1970, tali cittadini italiani non sono in condizioni né di recuperare né di alienare i beni abbandonati. (4-00423)

RISPOSTA. — La legge 6 dicembre 1971 n. 1066 contempla la concessione di anticipazioni in favore dei connazionali i cui beni sono stati sottoposti a misure di esproprio da parte delle autorità libiche il 21 luglio 1970, ma anche le misure limitative della proprietà dei beni disposte dalle predette autorità antecedentemente al 21 luglio 1970, sono state fatte in gran parte giuridicamente riportate a detta data come risulta dai singoli provvedimenti di confisca.

Inoltre, l'articolo 2 della citata legge numero 1066, prevede anche i casi di perdita di beni in epoca antecedente al 1970 e prospetta la possibilità di concedere anticipazioni in favore dei proprietari di aziende agricole o di titolari di concessioni non riconosciute in base all'Accordo italo-libico del 1956.

Nello stesso articolo è configurata, infine l'attribuzione di un indennizzo in favore dei titolari di concessioni agricole, in relazione all'avvaloramento agrario effettuato nel periodo pre e post bellico.

*Il Ministro: MALAGODI*

BALZAMO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere, in riferimento alla denuncia presentata alla procura della Repubblica dall'avvocato Remo De Felice di Roma, circa presunte ignobili speculazioni nei confronti di emigranti italiani nel Perù da parte di organizzazioni religiose — quali provvedimenti si intendano prendere con procedura di urgenza in relazione a quanto denunciato dal summenzionato avvocato De Felice.

Inoltre si chiede quali misure preventive si intendano adottare nei confronti di tutt

quegli enti ed associazioni sorti in relazione alla legge Pedini sull'esenzione ed il rinvio del servizio di leva per i cittadini che prestano servizio civile nei paesi sottosviluppati.

Si chiede altresì che venga condotta una dettagliata indagine su questi enti od associazioni, sul tipo di attività svolta e che i risultati vengano portati all'attenzione del Parlamento.

Questo al fine di tranquillizzare l'opinione pubblica su una ignobile possibile speculazione che degrada il principio della libertà e della personalità umana ».

(4-01644)

**RISPOSTA.** — La denuncia presentata da un legale di Roma di cui l'interrogante fa cenno non può riferirsi ad enti ed associazioni sorti in relazione alla legge Pedini (8 novembre 1966, n. 1033) e Pedini-Pieraccini (19 febbraio 1970, n. 75), sul rinvio e la dispensa degli obblighi di leva per i cittadini che prestano servizio civile nei paesi in via di sviluppo. Nella denuncia infatti si tratta o di donne ovviamente non soggette ad obblighi di leva o di uomini che hanno da tempo superato l'età della prestazione del servizio militare.

Poiché la nuova legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo, ha aperto la possibilità di compiere il servizio di volontariato civile a tutti i cittadini, indipendentemente dal loro sesso, dalla loro età e dalla loro posizione nei confronti degli obblighi di leva, il legislatore ha ritenuto opportuno stabilire che gli enti, le associazioni e gli organismi operanti nei settori della formazione, dell'addestramento o della selezione dei volontari in servizio civile o che intendano realizzare propri programmi di cooperazione tecnica, ottengano, previamente, il riconoscimento di idoneità da parte del Ministero degli affari esteri.

La stessa legge n. 1222, fissa, all'articolo 30, i criteri e le modalità da seguirsi per tale riconoscimento: in base a tale articolo, infatti, gli enti interessati devono risultare regolarmente costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, dare adeguate garanzie in ordine alla formazione, all'addestramento ed alla selezione dei volontari o alla attuazione dei propri programmi, accettare i controlli stabiliti dal Ministero degli affari esteri, e non perseguire finalità di lucro.

Sulla idoneità di tali enti è chiamata a pronunciarsi una speciale sezione del comitato consultivo misto per la cooperazione tecnica, della quale fanno parte i rappresentanti oltre che delle associazioni di volontariato e delle

confederazioni sindacali, dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della pubblica istruzione, della difesa e del lavoro e previdenza sociale.

L'attività degli enti riconosciuti idonei ai sensi del precitato articolo 30 viene seguita con particolare attenzione dal Ministero degli affari esteri, nel quadro di quei poteri di coordinamento e di controllo ad esso affidati dallo stesso articolo 30 e dal precedente articolo 2 della legge n. 1222; e la relazione annuale del ministro per gli affari esteri al Parlamento sull'attuazione della legge n. 1222 e sulla collaborazione con i paesi in via di sviluppo, prevista all'articolo 10 della legge stessa, terrà nel dovuto conto anche gli scopi ed i risultati di tale attività.

L'associazione che, stando alla denuncia dell'avvocato De Felice, avrebbe assunto nostri emigranti in Perù, non ha ancora ottenuto, da questo Ministero, il riconoscimento di idoneità ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 1222. Nei suoi confronti, così come nei confronti di tutte le associazioni che svolgono attività non riconosciute o regolate dalla legge stessa, il Ministero degli affari esteri, non dispone, ovviamente, di alcun mezzo di coercizione o di controllo.

Circa infine la situazione in cui sono venuti a trovarsi in particolare i coniugi Foti, si rileva che trattasi di una controversia tra gli stessi e alcuni religiosi locali; nonostante ciò, le nostre ambasciate in Lima e Santiago non sono mancate di intervenire per favorire una soluzione nell'interesse dei due connazionali, offrendo, fra l'altro, ripetutamente di provvedere al loro rimpatrio in Italia: tale offerta è stata sempre rifiutata.

*Il Sottosegretario di Stato agli affari esteri: PEDINI.*

**BIANCO.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per evitare la distruzione del Castello dei Sanseverino, nel comune di Mercato San Severino (Salerno), minacciato, come ha clamorosamente denunciato il rettore dell'università di Salerno, dai lavori di alcune ruspe, che stanno sfiancando la collina sulla quale si erge la storica costruzione.

(4-01070)

**RISPOSTA.** — La sovrintendenza ai monumenti della Campania ai fini della tutela monumentale e paesistica della Campania, ha eseguito ed ha in corso numerosi e importan-

tissimi lavori di restauro nei più insigni monumenti della Regione, con fondi di questo Ministero e con fondi della Cassa per il mezzogiorno. La stessa sovrintendenza nel contempo ha già da qualche tempo vincolato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutta la costa della regione dal Garigliano a Sapri. Sono stati inoltre imposti numerosi altri vincoli delle zone del retroterra delle province di Salerno, Benevento, Avellino e Caserta.

E non può essere ignorata al riguardo la insufficienza delle strutture e degli organici dell'amministrazione delle antichità e belle arti che incide sulle possibilità di effettuare una tutela completamente adeguata, con la estensione delle zone vincolate. Tuttavia per quanto concerne il comune di Mercato San Severino, la sovrintendenza in parola ha effettuato fin dal 13 gennaio 1972 un sopralluogo insieme all'assessore regionale al turismo, al consigliere regionale, al sindaco e ad alcuni assessori e consiglieri comunali; sopralluogo nel quale, fra l'altro, fu lungamente esaminata la situazione del Castello, pur dovendo concludere che era necessario che un ente pubblico pervenisse ad acquistare la proprietà del castello, della sua cinta muraria e del terreno circostante, in modo da rendere possibile, a norma di legge, l'intervento di conservazione e restaura a totale carico dello Stato; cosa attualmente esclusa per il carattere privato del complesso.

Si conviene sulla necessità dell'imposizione del vincolo paesistico sulla collina del Castello, data la segnalata attività di una cava di pietrame, con relativo tracciato stradale; tant'è che in data 7 settembre 1972 su richiesta della sovrintendenza ai monumenti della Campania, si è riunita l'apposita commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, la quale ha deliberato alla unanimità la imposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e i relativi atti sono attualmente in corso di pubblicazione presso l'albo pretorio del comune dei vari enti interessati.

Il castello è sottoposto ai vincoli della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sin dal 30 marzo 1916, con notifiche successivamente rinnovate ai proprietari.

La sovrintendenza, quindi, ha provveduto al vincolo del castello ben 56 anni or sono.

Per il vincolo paesistico si è provveduto, come si è detto innanzi, solo nel mese di settembre 1972 sia perché in genere forti correnti di opinione pubblica e molti enti interessati sono contrari ad un eccessivo aumento dei vincoli, sia perché tale aumento richiederebbe da parte di tutte le sovrintendenze ai

monumenti d'Italia ulteriore impegno per lo esame degli eventuali progetti ricadenti nelle zone vincolate mentre l'organico dell'amministrazione delle antichità e belle arti è, come noto, inadeguato ai suoi compiti.

Si fa presente inoltre che la sovrintendenza ai monumenti ha segnalato al corpo delle miniere, alla prefettura di Salerno, al comune di Mercato San Severino l'esercizio della cava, richiedendone la sospensione per il danno che essa può arrecare allo storico complesso.

Nel mese di luglio 1972 l'ispettorato dipartimentale di Salerno del corpo forestale dello Stato ha chiesto al corpo delle miniere - distretto minerario di Napoli - al pretore di Mercato San Severino ed alla sovrintendenza predetta, informandone il sindaco di Mercato San Severino e l'ispettorato regionale delle foreste di Napoli, la sospensione e la chiusura della cava, da esso autorizzata il 29 dicembre 1971 al signor Negri Bruno, che ha sconfinato alla data del 28 febbraio 1972 per oltre 2 mila metri quadri oltre la concessione fattagli.

Lo stesso ispettorato ha intimato la sospensione a norma dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, stante la variante del vincolo idrogeologico.

Ancora lo stesso ispettorato ha comunicato al competente ufficio del distretto minerario che il nulla osta concesso il 29 dicembre 1971 prevedeva espressamente, in caso di inosservanza della prescrizione, l'immediata segnalazione della lacuna al distretto minerario di Napoli.

Conseguentemente non solo sussistono tutte le condizioni per far rispettare da parte degli organi competenti l'ordine di sospensione e di chiusura già impartito dal corpo forestale, ma va precisato che, appena perfezionato il vincolo, la sovrintendenza ai monumenti della Campania non mancherà di intervenire anch'essa direttamente.

*Il Ministro: SCALFARO.*

CARIGLIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se - anche in considerazione della reazione di incredulità e di costernazione che la sconcertante sentenza della corte d'appello svizzera sulla catastrofe di Mattmark ha provocato nell'opinione pubblica italiana - ritenga, pur nel rispetto della piena autonomia della magistratura di quel paese, che la decisione assunta costituisca un ennesimo episodio che confermerebbe l'esistenza di una mentalità preconcepita soprattutto nei confronti degli emigrati italiani.

L'episodio che ha anche suscitato reazioni nel mondo sindacale svizzero contribuirà certamente a rendere ancora più tesi i rapporti tra i nostri emigrati ed i cittadini svizzeri con implicazioni attualmente non prevedibili.

L'interrogante domanda se si ritenga necessario ed urgente effettuare un passo presso le autorità di quel paese sia per richiamare la loro attenzione sulla reazione negativa suscitata nell'opinione pubblica italiana dalla citata sentenza, sia per sollecitarle a prendere iniziative che valgano a stabilire finalmente un dignitoso e corretto rapporto umano fra i nostri lavoratori e le autorità ed i cittadini di quel paese. (4-01814)

**RISPOSTA.** — Non si ha motivo di ritenere, in base alle notizie ed agli elementi di giudizio di cui si è in possesso, che si abbia, nella fattispecie, una conferma dell'esistenza di una « mentalità preconcetta soprattutto nei confronti degli emigrati italiani ».

Il Governo non ha mancato di manifestare il proprio punto di vista non appena appreso il contenuto della sentenza del processo di appello della sciagura di Mattmark, svoltosi dal 27 al 29 settembre 1972 presso il tribunale cantonale del Vallese, a Sion.

È stato così reso noto, a suo tempo, che tale giudizio è stato da noi registrato con sorpresa e disappunto, anche e soprattutto in considerazione della sensibilità sempre molto viva che quel tragico evento aveva avuto ed ha tuttora presso la nostra opinione pubblica e, in particolare, nell'ambito della nostra emigrazione in Svizzera.

Si osservava anche, in quell'occasione, che una spinta a garantire più accuratamente le condizioni di vita e di lavoro dei nostri emigrati e degli stessi lavoratori svizzeri, potrebbe indubbiamente provenire da un riconoscimento di responsabilità sancito, in sede giudiziaria, a proposito di casi come quello di Mattmark.

Si concludeva affermando che, soprattutto, si era rimasti negativamente colpiti dal fatto che i familiari delle vittime fossero stati chiamati a sostenere una parte delle spese processuali.

A questo riguardo si ritiene di dover precisare che l'imposizione delle spese processuali sulle parti civili, si fonda sull'articolo 207 del codice di procedura penale del Vallese, che stabilisce tale principio anche per la parte civile che abbia interposto appello senza fondato motivo.

Senza entrare nel merito dell'applicazione di tale norma procedurale — di cui non si

può per altro tacere il carattere potestativo — occorre ricordare che il ministro degli affari esteri ha dato istruzioni immediate all'ambasciata d'Italia a Berna di disporre il pagamento di qualsiasi somma dovuta dai familiari delle vittime, qualora la sentenza dovesse divenire esecutiva.

D'altro canto il Governo, come già si è fatto a suo tempo promotore dell'adozione di adeguate misure intese ad indennizzare — nella più ampia misura del possibile — i familiari delle vittime, nonché per assicurare l'assistenza legale delle stesse, continuerà a seguire col massimo impegno l'evoluzione della situazione allo scopo di adottare tutte quelle iniziative che potranno rivelarsi obiettivamente proponibili ed utili, nel migliore interesse dei familiari delle vittime della sciagura e dell'accertamento delle responsabilità.

Il Governo sta infatti già provvedendo a svolgere l'opportuna azione del caso sul piano legale in vista della prossima pubblicazione della motivazione della sentenza, in base alla quale il procuratore federale dovrà decidere circa l'eventuale ulteriore appello al tribunale federale di Losanna: detta azione, che viene svolta tramite i legali di fiducia dell'ambasciata d'Italia in Berna, è volta a conseguire il riconoscimento obiettivo delle responsabilità e la tutela degli interessi delle famiglie delle vittime.

Appare tuttavia necessario, prima di procedere ad una definitiva valutazione della situazione, di poter conoscere la motivazione della sentenza che, secondo quanto prescrive il codice di procedura penale elvetico, verrà resa nota entro breve termine.

Per quanto infine riguarda l'azione svolta dal Governo per la tutela dell'integrità fisica e della sanità dell'ambiente di lavoro dei nostri emigrati, si fa presente che, oltre all'opera svolta su un piano più generale, da parte del Ministero degli affari esteri, dell'ambasciata in Berna e dagli uffici consolari dipendenti, non si manca di tutelare specificatamente ed adeguatamente gli interessi dei nostri lavoratori emigrati sotto il profilo della sicurezza sul posto di lavoro.

È da rilevare in proposito che è da tempo in atto un'intensa collaborazione tra gli organi tecnici competenti dei due paesi: l'ENPI per l'Italia e l'INSAI (Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni) allo scopo di mettere a punto i mezzi tecnici di protezione e di informazione necessari per un'adeguata prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Tale collaborazione si attua attraverso la regolare attività di un apposito gruppo di lavoro che compie visite a cantieri di alta montagna, di costruzione di opere pubbliche, a cantieri stradali e ferroviari e a stabilimenti industriali, nei quali trovano prevalente impiego i nostri lavoratori.

Tale gruppo bilaterale si riunisce anche periodicamente in Italia allo scopo di illustrare ai tecnici svizzeri i nostri sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Sulla base dei risultati sinora conseguiti dalla collaborazione tecnica cui si è fatto cenno, si può senz'altro affermare che essa costituisce un importante passo innanzi sulla via della soluzione del problema della tutela dell'integrità e del benessere dei nostri emigrati sul posto di lavoro.

*Il Sottosegretario di Stato: ELKAN.*

CAVALIERE. — *Al Ministro per i problemi della gioventù.* — Per avere notizie circa l'esistenza di una piscina coperta di proprietà della gioventù italiana di Foggia.

Detta piscina è inattiva, anzi abbandonata, sebbene siano stati liquidati per danni di guerra 50 milioni di cui sarebbero stati riscossi e spesi 43, cifra esorbitante per riparare una piscina che è rimasta ancora incompleta e inagibile.

L'interrogante chiede di conoscere anche la destinazione degli altri sette milioni di danni di guerra che sembra non siano stati ancora utilizzati. (4-01916)

RISPOSTA. — L'immobile di proprietà della gioventù italiana con annessa piscina e palestra sito in Foggia alla via A. Da Zara venne danneggiato a causa di eventi bellici. L'ente, avvalendosi delle disposizioni di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 784, presentò denuncia dei danni al Ministero dei lavori pubblici, al fine di ottenere il relativo ripristino.

Il provveditorato alle opere pubbliche per le Puglie, tramite il genio civile di Foggia, ha provveduto al parziale ripristino del compendio immobiliare predetto sostenendo finora una spesa complessiva di lire 49.490.726 che è gravata per lire 14.950.000 sull'esercizio finanziario 1955-56, per lire 14.540.726 sull'esercizio 1957-58, per lire 10 milioni sull'esercizio finanziario 1958-59 e per lire 10 milioni sull'esercizio finanziario 1962.

In base alla perizia di ripristino di detto compendio stabilita dal citato ufficio del ge-

nio civile in lire 51 milioni, risultava un residuo importo per opere da effettuare di lire 2 milioni, ma essendo stati riscontrati nei lavori eseguiti inconvenienti tali da non consentire il normale funzionamento della piscina, lo stesso ufficio del genio civile ha stabilito in lire 9 milioni il residuo importo per ulteriori interventi in quel compendio. Tali opere si riferiscono per lire 2 milioni a lavori all'immobile e per lire 7 milioni alla perizia nella quale è previsto altresì il completamento della piscina (attualmente in corso di approvazione).

Non trattasi, quindi, di liquidazione di lire 50 milioni corrisposta dal Ministero del tesoro, ma di lavori finanziati, già eseguiti e da eseguire da parte dell'amministrazione dei lavori pubblici, presso cui l'ente si è fatto parte diligente per la definizione della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato della Presidenza del Consiglio dei ministri: EVANGELISTI.*

COMPAGNA E D'ANIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali ragioni abbiano trattenuto la sovrintendenza ai monumenti della Campania dall'imporre un vincolo monumentale e panoramico sulla collina sovrastata dal castello dei Sanseverino, che è stata sconciata da una cava aperta per estrarre il pietrame occorrente alla costruzione dell'autostrada di raccordo Caserta-Mercato San Severino (Salerno).

In particolare gli interroganti fanno presente la necessità che, ad evitare ulteriori danni (rispetto a quelli già provocati e denunciati dal professor Gabriele De Rosa, rettore dell'università di Salerno, in un articolo sul *Mattino* del 28 luglio 1972), il vincolo all'intera zona del castello sia imposto senza indugi. (4-01055)

RISPOSTA. — La sovrintendenza ai monumenti della Campania ai fini della tutela monumentale e paesistica della Campania, ha eseguito ed ha in corso numerosi e importantissimi lavori di restauro nei più insigni monumenti della regione, con fondi di questo Ministero e con fondi della Cassa per il mezzogiorno. La stessa sovrintendenza nel contempo ha già da qualche tempo vincolato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutta la costa della regione dal Garigliano a Satriano. Sono stati inoltre imposti numerosi altri

vincoli delle zone del retroterra delle province di Salerno, Benevento, Avellino e Caserta.

E non può essere ignorata al riguardo la insufficienza delle strutture e degli organici dell'amministrazione delle antichità e belle arti che incide sulle possibilità di effettuare una tutela completamente adeguata, con la estensione delle zone vincolate. Tuttavia per quanto concerne il comune di Mercato San Severino, la sovrintendenza in parola ha effettuato, fin dal 13 gennaio 1972, un sopralluogo insieme all'assessore regionale al turismo, al consigliere regionale, al sindaco e ad alcuni assessori e consiglieri comunali; sopralluogo nel quale, fra l'altro fu lungamente esaminata la situazione del castello, pur dovendo concludere che era necessario che un ente pubblico pervenisse ad acquistare la proprietà del castello, della sua cinta muraria e del terreno circostante, in modo da rendere possibile, a norma di legge, l'intervento di conservazione e restauro a totale carico dello Stato, cosa attualmente esclusa per il carattere privato del complesso.

Si conviene sulla necessità dell'imposizione del vincolo paesistico sulla collina del castello, data la segnalata attività di una cava di pietrame, con relativo tracciato stradale, tant'è che in data 7 settembre 1972, su richiesta della sovrintendenza ai monumenti della Campania, si è riunita l'apposita commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, la quale ha deliberato all'unanimità la imposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e i relativi atti sono attualmente in corso di pubblicazione presso l'albo pretorio del comune dei vari enti interessati.

Il castello è sottoposto ai vincoli della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sin dal 30 marzo 1916, con notifiche successivamente rinnovate ai proprietari.

La sovrintendenza, quindi, ha provveduto al vincolo del castello ben 56 anni or sono.

Per il vincolo paesistico si è provveduto, come si è detto innanzi, solo nel mese di settembre 1972, sia perché in genere forti correnti di opinione pubblica e molti enti interessati sono contrari ad un eccessivo aumento dei vincoli, sia perché tale aumento richiederebbe da parte di tutte le sovrintendenze ai monumenti d'Italia ulteriore impegno per l'esame degli eventuali progetti ricadenti nelle zone vincolate mentre l'organico dell'amministrazione delle antichità e belle arti è, come noto, inadeguato ai suoi compiti.

Si fa presente inoltre che la sovrintendenza ai monumenti ha segnalato al corpo delle miniere, alla prefettura di Salerno, al comune di Mercato San Severino l'esercizio della cava, richiedendone la sospensione per il danno che essa può arrecare allo storico complesso.

Nel mese di luglio 1972 l'ispettorato ripartimentale di Salerno del corpo forestale dello Stato ha chiesto al corpo delle miniere - distretto minerario di Napoli -, al pretore di Mercato San Severino ed alla sovrintendenza predetta, informandone il sindaco di Mercato San Severino e l'ispettorato regionale delle foreste di Napoli, la sospensione e la chiusura della cava, da esso autorizzata il 29 dicembre 1971 al signor Negri Bruno, che ha sconfinato alla data del 28 febbraio 1972 per oltre 2 mila metri quadrati oltre la concessione fattagli.

Lo stesso ispettorato ha intimato la sospensione a norma dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, stante la validità del vincolo idrogeologico.

Ancora lo stesso ispettorato ha comunicato al competente ufficio del distretto minerario che il nulla osta concesso il 29 dicembre 1971 prevedeva espressamente, in caso di inosservanza della prescrizione, l'immediata segnalazione della lacuna al distretto minerario di Napoli.

Conseguentemente non solo sussistono tutte le condizioni per far rispettare da parte degli organi competenti l'ordine di sospensione e di chiusura già impartito dal corpo forestale, ma va precisato che, appena perfezionato il vincolo, la sovrintendenza ai monumenti della Campania non mancherà di intervenire anch'essa direttamente.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**DELLA BRIOTTA.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le iniziative che il Governo intenda assumere, di fronte alla incredibile e vergognosa sentenza del tribunale cantonale di Sion contro gli imputati del disastro di Mattmark, per rappresentare al governo elvetico la reazione suscitate nel nostro paese.

Preso atto della decisione di assumere la parte delle spese di giudizio attribuite dal verdetto agli eredi delle vittime l'interrogante chiede cosa intenda fare il Governo per assicurare la più completa tutela dei diritti dei nostri lavoratori che ha come primo fondamento il riconoscimento del principio

della responsabilità penale negli infortuni sul lavoro, di cui troppo spesso i nostri lavoratori sono vittime. (4-01945)

**RISPOSTA.** — Il Governo non ha mancato di manifestare il proprio punto di vista non appena appreso il contenuto della sentenza del processo di appello sulla sciagura di Mattmark, svoltosi dal 27 al 29 settembre 1972 presso il tribunale cantonale del Vallese, a Sion.

È stato così reso noto, a suo tempo, che tale giudizio era stato da noi registrato con sorpresa e disappunto, anche e soprattutto in considerazione della sensibilità sempre molto viva che quel tragico evento aveva avuto ed ha tuttora presso la nostra opinione pubblica e, in particolare, nell'ambito della nostra emigrazione in Svizzera.

Si osservava anche, in quell'occasione, che una spinta a garantire più accuratamente le condizioni di vita e di lavoro dei nostri emigrati e degli stessi lavoratori svizzeri, potrebbe indubbiamente provenire da un riconoscimento di responsabilità sancito, in sede giudiziaria, a proposito di casi come quello di Mattmark.

Si concludeva affermando che, soprattutto, si era rimasti negativamente colpiti dal fatto che i familiari delle vittime fossero stati chiamati a sostenere una parte delle spese processuali.

A questo riguardo si ritiene di dover precisare che l'imposizione delle spese processuali sulle parti civili, si fonda sull'articolo 207 del codice di procedura penale del Vallese, che stabilisce tale principio legge per la parte civile che abbia interposto appello senza fondato motivo.

Senza entrare nel merito dell'applicazione di tale norma procedurale — di cui non si può per altro tacere il carattere potestativo — occorre ricordare che il ministro degli affari esteri ha dato istruzioni immediate all'ambasciata d'Italia a Berna di disporre il pagamento di qualsiasi somma dovuta dai familiari delle vittime, qualora la sentenza dovesse divenire esecutiva.

D'altro conto il Governo, come già si è fatto a suo tempo promotore dell'adozione di adeguate misure intese a indennizzare — nella più ampia misura possibile — i familiari delle vittime, nonché per assicurare l'assistenza legale delle stesse, continuerà a seguire col massimo impegno l'evoluzione della situazione allo scopo di adottare tutte quelle iniziative che potranno rivelarsi obiettivamente

proponibili ed utili, nel migliore interesse dei familiari delle vittime della sciagura e dell'accertamento delle responsabilità.

Il Governo sta infatti provvedendo a svolgere l'opportuna azione del caso sul piano legale in vista della prossima pubblicazione della motivazione della sentenza. In base alla quale il procuratore federale dovrà decidere circa l'eventuale ulteriore appello al tribunale federale di Losanna: detta azione, che viene svolta tramite i legali di fiducia dell'ambasciata d'Italia a Berna, è volta a conseguire il riconoscimento obiettivo delle responsabilità e la tutela degli interessi delle famiglie delle vittime.

Appare tuttavia necessario, prima di procedere ad una definitiva valutazione della situazione, di poter conoscere la motivazione della sentenza che, secondo quanto prescrive il codice di procedura penale elvetico, verrà resa nota entro breve termine.

Per quanto infine riguarda l'azione svolta dal Governo per la tutela dell'integrità fisica e della sanità dell'ambiente di lavoro dei nostri emigrati, si fa presente che, oltre all'opera svolta su un piano più generale, da parte del Ministero degli affari esteri, dell'ambasciata in Berna e dagli uffici consolari dipendenti, non si manca di tutelare specificamente ed adeguatamente gli interessi dei nostri lavoratori emigrati sotto il profilo della sicurezza sul posto di lavoro.

È da rilevare in proposito che è da tempo in atto una intensa collaborazione tra gli organi tecnici competenti dei due paesi: l'ENPI per l'Italia e l'INSAI (Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni) allo scopo di mettere a punto i mezzi tecnici di protezione e di informazione necessari per un'adeguata prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Tale collaborazione si attua attraverso la regolare attività di un apposito gruppo di lavoro che compie visite a cantieri di alta montagna, di costruzione di opere pubbliche, a cantieri stradali e ferroviari e a stabilimenti industriali, nei quali trovano prevalente impiego i nostri lavoratori.

Tale gruppo bilaterale si riunisce anche periodicamente in Italia allo scopo di illustrare ai tecnici svizzeri i nostri sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Sulla base dei risultati sinora conseguiti dalla collaborazione tecnica cui si è fatto cenno, si può senz'altro affermare che essa costituisce un importante passo avanti sulla



via della soluzione del problema della tutela dell'integrità e del benessere dei nostri emigrati sul posto di lavoro.

*Il Sottosegretario di Stato:* ELKAN.

DE VIDOVIK, CASSANO, TREMAGLIA E ALOI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali iniziative intenda assumere in ordine alla risoluzione dell'annosa vertenza inerente gli alunni d'ordine delle ferrovie dello Stato, ai quali non viene riconosciuta l'applicabilità dell'articolo 26 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nonostante l'interpretazione datane dal Senato con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 14 del 1971. (4-01981)

RISPOSTA. — L'articolo 26 della legge n. 775 del 1970 stabilisce: « Il servizio comunque prestato, anteriormente alla nomina nella carriera di appartenenza, anche se discontinuo o in posizione di assunto con contratto di diritto privato, è valutato per metà ai fini delle attribuzioni delle classi di stipendio o paghe nelle qualifiche o categorie di appartenenza alla data di entrata in vigore dei relativi decreti delegati, purché il servizio sia stato prestato nella stessa carriera. Restano in vigore le norme più favorevoli.

Le anzianità eventualmente eccedenti sono riconosciute ai fini del calcolo degli aumenti periodici di stipendio o paga da attribuirsi a ciascun dipendente ».

Condizione essenziale per l'applicazione della norma è che il servizio anteriore alla nomina nella carriera di appartenenza « sia stato prestato nella stessa carriera ». Il testo della legge, quindi, così come risulta approvato, non fa alcun riferimento alle mansioni espletate dai dipendenti, limitandosi a stabilire che il servizio può essere valutato soltanto se esso sia stato prestato nella stessa carriera.

L'Amministrazione quindi ritiene che non sia possibile interpretare tale norma nel senso indicato nell'ordine del giorno del Senato, in base al quale la locuzione « servizio prestato nella stessa carriera » doveva essere interpretato come « servizio prestato con mansioni della stessa carriera »; ciò anche per il principio, ormai consolidato in giurisprudenza e in dottrina, che gli atti parlamentari non possono essere fatti valere, ai fini interpretativi, quando manifestano concetti o intendimenti che non si trovano formalmente espressi come volontà legislativa.

Comunque per averne norma nella definitiva soluzione del problema, la questione è stata sottoposta al Consiglio di Stato, del quale si attende ora il parere.

*Il Ministro:* BOZZI.

DI MARINO E BIAMONTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali misure si intendano prendere per la tutela del castello di Severino nel comune di Mercato San Severino (Salerno) dalle minacce di distruzione derivanti da alcuni lavori in corso nella collina sulla quale il castello è costruito. (4-01115)

RISPOSTA. — La sovrintendenza ai monumenti della Campania, ai fini della tutela monumentale e paesistica della Campania, ha eseguito ed ha in corso numerosi e importantissimi lavori di restauro nei più insigni monumenti della regione, con fondi di questo Ministero e con fondi della Cassa per il mezzogiorno. La stessa sovrintendenza nel contempo ha già da qualche tempo vincolato ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutta la costa della regione dal Garigliano a Sapri. Sono stati inoltre imposti numerosi altri vincoli delle zone del retroterra delle province di Salerno, Benevento, Avellino e Caserta.

E non può essere ignorata al riguardo l'insufficienza delle strutture e degli organici dell'amministrazione delle antichità e belle arti che incide sulle possibilità di effettuare una tutela completamente adeguata, con l'estensione delle zone vincolate. Tuttavia per quanto concerne il comune di Mercato San Severino, la sovrintendenza in parola ha effettuato fin dal 13 gennaio 1972 un sopralluogo insieme all'assessore regionale al turismo, al consigliere regionale, al sindaco e ad alcuni assessori e consiglieri comunali; sopralluogo nel quale, fra l'altro, fu lungamente esaminata la situazione del castello, pur dovendo concludere che era necessario che un ente pubblico pervenisse ad acquistare la proprietà del castello, della sua cinta muraria e del terreno circostante, in modo da rendere possibile, a norma di legge, l'intervento di conservazione e restauro a totale carico dello Stato, cosa attualmente esclusa per il carattere privato del complesso.

Si conviene sulla necessità dell'imposizione del vincolo paesistico sulla collina del castello, data la segnalata attività di una cava di pietrame, con relativo tracciato stradale; tant'è che in data 7 settembre 1972 su richiesta

della sovrintendenza ai monumenti della Campania, si è riunita l'apposita commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, la quale ha deliberato all'unanimità la imposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e i relativi atti sono attualmente in corso di pubblicazione presso l'albo pretorio del comune dei vari enti interessati.

Il castello è sottoposto ai vincoli della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sin dal 30 marzo 1916, con notifiche successivamente rinnovate ai proprietari.

La sovrintendenza, quindi, ha provveduto al vincolo del castello ben 56 anni or sono.

Per il vincolo paesistico si è provveduto, come si è detto innanzi, solo nel mese di settembre 1972, sia perché in genere forti correnti di opinione pubblica e molti enti interessati sono contrari ad un eccessivo aumento di vincoli, sia perché tale aumento richiederebbe da parte di tutte le sovrintendenze ai monumenti d'Italia ulteriore impegno per l'esame degli eventuali progetti ricadenti nelle zone vincolate mentre l'organico dell'amministrazione delle antichità e belle arti è, come noto, inadeguato ai suoi compiti.

Si fa presente inoltre che la sovrintendenza ai monumenti ha segnalato al corpo delle miniere, alla prefettura di Salerno, al comune di Mercato San Severino l'esercizio della cava, richiedendone la sospensione per il danno che essa può arrecare allo storico complesso.

Nel mese di luglio 1972 l'ispettorato ripartimentale di Salerno del corpo forestale dello Stato ha chiesto al corpo delle miniere - distretto minerario di Napoli - al pretore di Mercato San Severino ed alla sovrintendenza predetta, informandone il sindaco di Mercato San Severino e l'ispettorato regionale delle foreste di Napoli, la sospensione e la chiusura della cava, da esso autorizzata il 29 dicembre 1971 al signor Negri Bruno, che ha sconfinato alla data del 28 febbraio 1972, per oltre 2 mila metri oltre la concessione fattagli.

Lo stesso ispettorato ha intimato la sospensione a norma dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, stante la validità del vincolo idrogeologico.

Ancora lo stesso ispettorato ha comunicato al competente ufficio del distretto minerario che il nulla osta concesso il 29 dicembre 1971 prevedeva espressamente, in caso di inosservanza della prescrizione, l'immediata segnalazione della lacuna al distretto minerario di Napoli.

Conseguentemente non solo sussistono tutte le condizioni per far rispettare da parte degli organi competenti l'ordine di sospensione e di

chiusura già impartito dal corpo forestale, ma va precisato che, appena perfezionato il vincolo, la sovrintendenza ai monumenti della Campania non mancherà di intervenire anch'essa direttamente.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**FLAMIGNI.** — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano predisporre per assegnare alle amministrazioni comunali e provinciali i corrispondenti mezzi finanziari per fronteggiare le spese derivanti dalla concessione dei benefici a favore degli ex combattenti ed assimilati, stabiliti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e dalla legge 8 ottobre 1971, n. 824.

Gli interroganti richiamano l'attenzione sulla gravissima situazione finanziaria di tanti enti locali. (4-00696)

**RISPOSTA.** — La difficile situazione economico-finanziaria degli enti locali costituisce un grave problema nel quadro della finanza pubblica al quale il Governo non ha mancato di prestare attenzione.

Tuttavia, ciò non può essere, a parere di questo Ministero, motivo per riversare sul bilancio dello Stato anche l'onere conseguente all'applicazione delle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971 in favore dei dipendenti degli enti stessi.

Si ritiene, perciò, non opportuno né necessario il ricorso a finanziamenti straordinari in favore di tali organi territoriali i quali, del resto, con l'entrata in vigore della riforma tributaria, potranno disporre di risorse finanziarie senza dubbio superiori a quelle di cui attualmente dispongono.

Si rammenta, a tal proposito, che la legge di delega del 9 ottobre 1971, n. 825 prevede, fra l'altro, nei primi dieci anni di applicazione, un sistema di finanziamento provvisorio mediante l'erogazione di contributi statali destinati al graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei ripetuti enti, risanamento che potrà più facilmente essere conseguito con l'apporto di una più razionale ed economica organizzazione dei servizi comunali e provinciali.

*Il Ministro del tesoro: MALAGODI.*

**IANNIELLO.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere le ragioni per le quali i signori:

Canale Vittorio, Cuozzo Carlo, Cavallaro Salvatore, Cutillo Michele, Capaldo Vincenzo, Cardinale Gennaro, Cammarota Ciro, Caputo Francesco, De Simone Giovanni, Guido Giuseppe, La Vecchia Ignazio, Migliaccio Filippo, Matrecano Mario, Mollo Pietro, Monturi Arcangelo, Onzo Francesco, Russo Carlo, Ruggiero Eduardo, Punzo Mario, Postiglione Luigi, Petringolo Vincenzo, Vastano Francesco, Poliandri Giuseppe, tutti dipendenti dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di Napoli e inquadrati nella carriera del personale ausiliario, pur avendo regolarmente partecipato al concorso per titoli per il transito nella carriera esecutiva di cui alla circolare ministeriale del 29 aprile 1964, n. 455, non hanno conseguito il passaggio di carriera, né, in via subordinata ottenuto il trattamento economico corrispondente alle superiori mansioni espletate.

Il predetto personale, infatti, dopo aver atteso per ben cinque anni l'inquadramento richiesto, solo con nota ministeriale del 12 luglio 1969 apprendeva che l'esclusione dal concorso era da attribuirsi rispettivamente: a rinuncia scritta per Onzo e Petringolo; a domanda fuori termine per Cavallaro e De Simone; a mancata presentazione della domanda per gli altri 19 aspiranti.

La pretestuosità della comunicazione sembra sia provata dal fatto che tutti abbiano presentato regolare istanza in data 30 ottobre 1964; che mai rinuncia sia intervenuta da parte di alcuno e che infine tutti hanno conservato le mansioni esecutive alle quali erano adibiti; mentre se non avessero partecipato al concorso avrebbero dovuto essere restituiti alle mansioni di personale ausiliario ai sensi dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

L'interrogante chiede altresì di sapere come mai, pur in attesa della definizione del procedimento davanti alle competenti autorità amministrative per il riconoscimento del diritto invocato dai ricorrenti di essere inquadrati nella carriera superiore, non sia stato riconosciuto al predetto personale il trattamento economico spettante a norma delle vigenti disposizioni ai dipendenti utilizzati nell'esercizio di funzioni corrispondenti alla categoria superiore. (4-01354)

**RISPOSTA.** — Questo Ministero ebbe a bandire a suo tempo, per l'inquadramento del personale ausiliario nella carriera esecutiva, due concorsi: il primo ai sensi dell'articolo 78 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ed il secondo ai sensi dell'articolo 59 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Soltanto al secondo di tali concorsi parteciparono quattro dei 23 agenti citati nell'interrogazione e precisamente: Cavallaro Salvatore, De Simone Giovanni, Onzo Francesco e Petringolo Vincenzo.

I primi due furono esclusi dal concorso perché le loro domande di ammissione erano state presentate oltre il termine perentorio (16 aprile 1962) di cui al primo comma dell'articolo 3 del bando di concorso (decreto ministeriale 1° febbraio 1962, n. 978). Gli altri due, invece, furono esclusi in quanto rinunciatari.

Per quanto concerne la richiesta degli interessati intesa ad ottenere l'applicazione nei propri confronti del particolare trattamento economico previsto dall'articolo 51 della legge n. 119 già citata, si fa presente che la richiesta stessa non può essere accolta per difetto del necessario presupposto, atteso che i dipendenti in questione sono applicati a mansioni ausiliarie proprie della carriera di appartenenza.

Si soggiunge, comunque, che sulla questione pende ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GIOIA.*

**IANNIELLO.** — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intendano promuovere per assicurare il posto di lavoro ai 125 dipendenti della SUNBEAM di Pozzuoli (Napoli), costretti ad occupare lo stabilimento a seguito della minaccia di licenziamento della intera maestranza preannunciata dall'azienda.

La zona flegrea, in cui si trova lo stabilimento, è già stata colpita da un graduale e progressivo processo di smobilitazione per cui la eventuale chiusura della SUNBEAM potrebbe esasperare le preoccupanti tensioni sociali già esistenti per la pesante disoccupazione locale.

Si chiede in particolare di conoscere quali siano le reali cause che hanno indotto l'azienda alla grave determinazione e se si ritenga avviare con procedura d'urgenza l'istruttoria per l'intervento della GEPI allo scopo di assicurare il mantenimento dei livelli di occupazione nell'ambito di una eventuale riconversione produttiva dell'azienda. (4-01580)

**RISPOSTA.** — Allo scopo di evitare la chiusura dello stabilimento SUNBEAM di Pozzuoli sono stati effettuati molti interventi, sia da

parte del Ministero dell'industria e del Ministero del lavoro, sia da parte della Regione Campania e dagli organi amministrativi locali, nonché dagli uffici provinciali del lavoro.

I dirigenti dell'azienda in parola, per altro, devono rispondere a proprietari stranieri, i quali non hanno assolutamente inteso iniziare delle trattative. Il motivo di tale diniego risiede nel fatto che la società lavoro in perdita da circa quattro anni, raggiungendo, attualmente, un passivo di circa 1 miliardo.

Anche un intervento presso la presidenza della casa madre di Chicago rivolto ad esaminare le possibilità esistenti per mantenere la attività industriale dello stabilimento in questione, ha conseguito esito negativo.

Una trentina dei 125 dipendenti della SUNBEAM ha già trovato una nuova collocazione; per gli altri dipendenti, c'è l'impegno da parte dei ministeri del lavoro e delle partecipazioni statali di cercare un'occupazione: possibilmente nella Selenia o nel nuovo stabilimento elettronico che dovrebbe crearsi nella zona flegrea, tenuto conto anche del fatto che si tratta di persone altamente qualificate.

Circa, infine, un eventuale rilievo dello stabilimento da parte della finanziaria GEPI, si comunica che non risulta pervenuta a detta della società alcuna domanda d'intervento da parte della SUNBEAM di Pozzuoli.

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica: TAVIANI.*

**IANNIELLO.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali urgenti iniziative intenda promuovere, di intesa con i competenti organi regionali, per evitare che la popolazione di Ischia (Napoli), ed i notevoli flussi di turisti, diretti nell'isola, siano privati del servizio pubblico di trasporti, con conseguente pericolo per la stabilità del posto di lavoro del personale in servizio sui predetti mezzi.

In particolare l'interrogante chiede di conoscere se nell'ambito del più ampio disegno della costituzione di una azienda unica consortile a carattere regionale per l'organizzazione di tutto il sistema di trasporto pubblico in Campania, si ritenga concentrare nelle TPN di Napoli, tutte le concessioni della SEPSA (dalla Cumana e Circumflegrea ai servizi di Ischia) e nell'ATAN, i servizi comunali di Castellammare, Vico Equense e Pozzuoli (Napoli).

La soluzione prospettata, per altro, nel risolvere le carenze attualmente esistenti in taluni servizi periferici, potrebbe costituire an-

che la premessa per la individuazione delle due future aree comprensoriali, nelle quali si potrebbe articolare la gestione dei servizi pubblici in Campania, con l'affidamento all'ATAN del bacino di traffico della fascia costiera e alle TPN quello dell'entroterra regionale, e dei collegamenti con le province limitrofe e col rimanente sistema di trasporto. (4-01985)

**RISPOSTA.** — Le funzioni amministrative concernenti autoservizi di interesse regionale, sono state trasferite, a decorrere dal 1° aprile 1972, dallo Stato alle regioni a statuto ordinario in base al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5.

Per effetto di tale norma, la competenza delle regioni medesime in materia ha carattere esclusivo, il che non consente a questo Ministero di dispiegare il richiesto intervento in ordine ai prospettati problemi riguardanti i servizi automobilistici dell'Isola d'Ischia.

Per quanto riguarda in particolare l'eventuale concentrazione nelle Tranvie provinciali napoletane di Napoli delle concessioni ferroviarie della SEPSA (Circumflegrea e Cumana), la cui competenza è rimasta attribuita a questa amministrazione, ad eccezione della parte amministrativa delegata alle regioni a statuto ordinario, occorrerebbe pur sempre che — non prevedendo le norme in vigore la possibilità di adottare autoritativamente soluzioni del genere — tra le due società, intervenisse un accordo preliminare volto a porre in essere uno schema di atto di trasferimento delle concessioni medesime da sottoporre poi alla approvazione ministeriale.

È da tener inoltre presente che da tempo è prevista la diretta assunzione dei servizi SEPSA da parte dell'ente autonomo Volturno (che ne detiene il pacchetto azionario).

Si è provveduto comunque a portare a conoscenza della regione Campania quanto forma oggetto dell'interrogazione per le iniziative che ritenesse di promuovere nell'ambito della propria competenza.

Si è provveduto comunque a portare a conoscenza della Regione Campania quanto forma oggetto dell'interrogazione per le iniziative che ritenesse di promuovere nell'ambito della propria competenza.

*Il Ministro: Bozzi.*

**LEZZI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le misure che intenda adottare perché siano accreditati i fondi per il pagamento degli assegni agli invalidi civili. (4-00817)

RISPOSTA. — Per l'esercizio finanziario 1972, lo stanziamento sul capitolo 2515 per il pagamento degli assegni agli invalidi civili è stato di lire 27 miliardi.

Questo Ministero, in base al numero delle persone ammesse al godimento dell'assegno mensile, nonché alle domande di ammissione giacenti presso le commissioni sanitarie provinciali e presso i comitati provinciali di assistenza e beneficenza, già durante l'esercizio provvisorio aveva previsto che tale stanziamento sarebbe stato inadeguato a coprire il fabbisogno per l'intero anno.

Pertanto, nel mese di marzo 1972, aveva inviata una dettagliata richiesta al Ministero del tesoro per l'integrazione dello stanziamento stesso.

Recentemente, con nota in data 27 novembre 1972, il Ministero del tesoro ha accolto integralmente tale richiesta, di lire 5.900 milioni, alla quale sarà dato corso con il provvedimento di variazione al bilancio per l'anno 1972-73 subordinatamente al reperimento dei necessari mezzi di copertura.

Si soggiunge, per altro, che già in precedenza si era ottenuta l'integrazione di lire 11.600 milioni, destinata esclusivamente a far fronte ai miglioramenti economici stabiliti dal decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito nella legge 11 agosto 1972, n. 485.

A completamento di quanto sopra, si soggiunge che le prefetture sono già in possesso delle somme loro accreditate per i miglioramenti predetti.

*Il Sottosegretario di Stato:* NICOLAZZI.

MAGLIANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se sia a sua conoscenza l'impostazione data alle trasmissioni del terzo programma radionazionale come fa testo l'emissione serale dell'8 agosto 1972, in cui, oltre alla solita retorica cara alla cultura astrattamente contestatrice, traspare con evidenza macroscopica un chiaro intendimento propagandistico a favore di un partito di opposizione ed, in particolare, di una sua corrente.

Infatti nella rubrica *Libri ricevuti*, oltre alla segnalazione di autori stranieri tutti di un chiaro e particolare orientamento politico-letterario, venivano recensite pubblicazioni italiane con citazione inequivocabile di parte quali quella dell'onorevole Riccardo Lombardi e con indicazione di case editrici come *La Nuova Italia* così vicina all'onorevole Codignola.

L'interrogante prega il ministro di esercitare un attivo controllo affinché non vengano nelle trasmissioni radiofoniche l'obiettività dell'informazione e perché un servizio dello Stato possa servire a fini di partito o peggio per interesse di frazioni di partito.

(4-01297)

RISPOSTA. — Alla rubrica di che trattasi viene data, da parte della RAI, una impostazione impersonale ed obiettiva, trattandosi, in realtà, di una lettura informativa di schede, intesa a fornire in una breve e chiara sintesi, alcuni cenni sul contenuto dei libri ricevuti, senza commenti né interpretazioni critiche.

A tale carattere è stata improntata anche la trasmissione dell'8 agosto 1972, di cui si occupa l'interrogazione, trasmissione nella quale, come è noto, furono presentati i seguenti testi:

*Il consumo del Sacro, Feste lunghe di Sardegna* di Clara Gallini (Edizione Laterza, Bari 1971);

*Guida della storia africana* di Basil Davidson, traduzione di Enrica Casanova (Edizione Zanichelli, Bologna 1971);

*Ragioni d'amore* di Petro Salinas (Edizione Accademia, Milano 1972);

*Arte e ideologia grande borghese* di Enrico De Angelis (Edizione Einaudi, Torino 1971);

*Logoterapia e analisi esistenziale* di Viktor Frankl (Edizione Morcelliana, Brescia, 1972);

*All'orlo della storia* di William Irwing Thompson (Edizione Rusconi, Milano 1972);

*Casa: vertenza di massa* di Michele Achilli (Edizione Marsilio, Padova 1972);

*L'Italia cambia: problemi di una società in transizione* di Antonio Carbonaro (Edizione La Nuova Italia Editrice, Firenze 1971).

Si soggiunge che, sempre ai fini della obiettività della trasmissione, la RAI non segue alcun particolare criterio nella scelta dei libri che non sia quello di una presentazione del tutto imparziale della più recente produzione delle varie case editrici italiane, a mano a mano che la produzione stessa raggiunge il mercato librario.

*Il Ministro:* GIOIA.

MONTI RENATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere perché non è stato ancora provveduto all'emissione dell'ulteriore prestito redimibile di lire 100 miliardi stabilite dall'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge

28 dicembre 1971, n. 1119, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, successivamente ridotto a lire 95 miliardi con l'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1972, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, « per provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641 »; ed in ogni caso se ritenga di dover provvedere con la massima urgenza al fine di consentire agli enti locali di completare le opere in corso di esecuzione o comunque già programmate. (4-00613)

RISPOSTA. — Giusta il disposto della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica ha avuto luogo in cinque quote che sono state emesse alla fine di ciascuno degli anni finanziari che vanno dal 1967 al 1971.

Anche per quanto riguarda l'ulteriore quota prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, si è già provveduto alla relativa emissione con decreto ministeriale del 13 settembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 22 settembre 1972, n. 249.

Il Ministro: MALAGODI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, del tesoro e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sia esatto che il produttore cinematografico Dino De Laurentiis, attraverso una nuova società e altre di comodo, chieda un finanziamento di un miliardo e mezzo alla Banca nazionale del lavoro.

Cosa intendano fare per impedire che la Dino De Laurentiis contragga nuovi debiti.

(4-00682)

RISPOSTA. — La società « Produzioni De Laurentiis - International Manufacturing Company società per azioni » ha presentato a questa amministrazione regolare denuncia di inizio di lavorazione (15 maggio 1972) del film *Girolimoni*, ai sensi dell'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

Tuttavia, fino ad oggi, a questo stesso dicastero non è pervenuta alcuna istanza di finanziamento da parte della predetta società, che si è, invece, rivolta alla Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico, la quale, per altro, non ha ancora adottato alcuna deliberazione al riguardo.

Si deve, infine, far presente che questa Amministrazione non può impedire che un'impresa di produzione cinematografica presenti direttamente alla menzionata banca o ad altri istituti di credito richieste di finanziamento per la realizzazione di film.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo: BADINI CONFALONIERI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ha preso visione nella rubrica *Lettere al Direttore (Corriere della Sera)* del 14 ottobre 1972, della missiva, a firma della società Colombo Carlo Bolla di Castellanza, in cui si afferma che sui sei vagoni spediti da Viareggio (Lucca) a Legnano, fra il 14 e il 18 settembre 1972, uno solo è arrivato a destinazione, mentre degli altri cinque non si hanno notizie; per avere, nel caso la notizia corrispondesse al vero, informazioni sul mancato arrivo dei vagoni. (4-02283)

RISPOSTA. — I cinque carri spediti da Viareggio scalo nei giorni 14 e 18 settembre 1972 sono giunti a Legnano il 4 ottobre; evidentemente, la lettera pubblicata sul *Corriere della Sera*, era stata spedita precedentemente a tale data.

Circa le cause del ritardo effettivamente verificatosi nell'inoltro dei trasporti citati, esse devono ricercarsi nell'eccezionale intensità del traffico viaggiatori registrati durante il decorso periodo estivo, che ha richiesto un cospicuo impegno di personale e di mezzi di trazione, provocando un inevitabile rallentamento della circolazione dei treni merci ed il conseguente ristagno di un certo numero di trasporti.

In presenza di tali difficoltà, l'Azienda ferroviaria ha adottato tutti i possibili provvedimenti organizzativi per fronteggiare la situazione, ma senza poter assicurare un soddisfacente andamento a tutti i trasporti, per insufficienza di personale e di mezzi e per la quasi completa saturazione della capacità degli impianti, specie sulla rete fondamentale.

A queste carenze - da tempo evidenziato dall'azienda ferroviaria - viene gradualmente posto rimedio sia con l'assunzione del personale occorrente, sia col potenziamento delle linee e degli impianti e con l'approvvigionamento di nuovo materiale rotabile, nei limiti in cui ciò sarà consentito dai finanziamenti che saranno concessi all'azienda stessa per la realizzazione del piano ponte per l'importo di

400 miliardi di lire già all'esame del Parlamento, nonché del piano poliennale di potenziamento e ammodernamento attualmente all'esame del CIPE.

*Il Ministro: ROZZI.*

**PEZZATI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per chiedere se sia a sua conoscenza l'attuale condizione di inefficienza di essenziali funzioni dello Stato (specie ispettive e di controllo), determinata dall'assoluta inadeguatezza delle indennità di missione, la cui entità è rimasta ferma ai valori stabiliti dalla legge n. 391 del 1961, nonostante il notevolissimo aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi dieci anni; inadeguatezza che non consente l'esercizio delle funzioni in parola fuori dalla sede di servizio, se non con grave, insostenibile danno economico dei dipendenti pubblici incaricati di eseguirle.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se il ministro interessato ravvisi l'opportunità di provvedimenti immediati ed urgenti per rimuovere la grave situazione di disagio e restituire efficienza alle funzioni pubbliche considerate, dal cui mancato o ridotto esercizio potrebbero derivare gravi danni al patrimonio dello Stato o di altri enti pubblici, in attesa che si provveda con urgenza alla revisione delle indennità di missione attraverso adeguati provvedimenti. (4-00289)

**RISPOSTA.** — Nel corso della quinta legislatura questo Ministero aveva proceduto alla rielaborazione della legge sul trattamento di missione del personale statale, prevedendo congrui aumenti per le diarie (circa l'80 per cento) nonché il raddoppio dei compensi e delle indennità previsti per i trasferimenti di sede.

Poiché il relativo schema di disegno di legge è decaduto, come è noto, per l'anticipata chiusura della legislatura, questo Ministero ne ha predisposto un altro che è già stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri nella riunione del 30 settembre 1972 e che si confida possa essere al più presto approvato dal Parlamento.

*Il Ministro: MALAGODI.*

**QUARANTA.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda prendere per salvaguardare il castello dei San Severino (Salerno) minacciato dallo sventramento della collina.

Inoltre se ritenga disporre una severa inchiesta per accertare eventuali responsabilità della sovrintendenza della Campania, che non è intervenuta, come era suo dovere, a sottoporre il castello stesso e la collina ai vincoli di legge. (4-01310)

**RISPOSTA.** — La sovrintendenza ai monumenti della Campania, ai fini della tutela monumentale e paesistica della Campania, ha eseguito ed ha in corso numerosi e importantissimi lavori di restauro nei più insigni monumenti della regione, con fondi di questo Ministero e con fondi della Cassa per il mezzogiorno. La stessa sovrintendenza nel contempo ha già da qualche tempo vincolato, ai sensi della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, tutta la costa della regione dal Garigliano a Sapri. Sono stati inoltre imposti numerosi altri vincoli delle zone del retroterra delle province di Salerno, Benevento, Avellino e Caserta.

E non può essere ignorata al riguardo la insufficienza delle strutture e degli organici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti che incide sulle possibilità di effettuare una tutela completamente adeguata, con la estensione delle zone vincolate. Tuttavia per quanto concerne il comune di Mercato San Severino, la sovrintendenza in parola ha effettuato fin dal 13 gennaio 1972 un sopralluogo insieme all'assessore regionale al turismo, al consigliere regionale, al sindaco e ad alcuni assessori e consiglieri comunali; sopralluogo nel quale, fra l'altro, fu lungamente esaminata la situazione del castello, della sua cinta muraria e del terreno circostante, in modo da rendere possibile, a norma di legge, l'intervento di conservazione e restauro a totale carico dello Stato; cosa attualmente esclusa per il carattere privato del complesso.

Si conviene sulla necessità dell'imposizione del vincolo paesistico sulla collina del castello, data la segnalata attività di una cava di pietrame, con relativo tracciato stradale; tant'è che in data 7 settembre 1972, su richiesta della sovrintendenza ai monumenti della Campania, si è riunita l'apposita commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, la quale ha deliberato all'unanimità la imposizione del vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e i relativi atti sono attualmente in corso di pubblicazione presso l'albo pretorio del comune dei vari enti interessati.

Il castello è sottoposto ai vincoli della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sin dal 30 marzo 1916, con modifiche successivamente rinnovate ai proprietari. La sovrintendenza, quindi, ha

provveduto al vincolo del castello ben 56 anni or sono.

Per il vincolo paesistico si è provveduto, come si è detto innanzi, solo nel mese di settembre 1972 sia perché in genere forti correnti di opinione pubblica e molti enti interessati sono contrari ad un eccessivo aumento dei vincoli, sia perché tale aumento richiederebbe da parte di tutte le sovrintendenze ai monumenti d'Italia ulteriore impegno per l'esame degli eventuali progetti ricadenti nelle zone vincolate, mentre l'organico dell'amministrazione delle antichità e belle arti è, come noto, inadeguato ai suoi compiti.

Si fa presente inoltre che la sovrintendenza ai monumenti ha segnalato al corpo delle miniere, alla prefettura di Salerno, al comune di Mercato San Severino l'esercizio della cava, richiedendone la sospensione per il danno che essa può arrecare allo storico complesso.

Nel mese di luglio 1972 l'ispettorato dipartimentale di Salerno del corpo forestale dello Stato ha chiesto al corpo delle miniere - distretto minerario di Napoli -, al pretore di Mercato San Severino ed alla sovrintendenza predetta, informandone il sindaco di Mercato San Severino e l'ispettorato regionale delle foreste di Napoli, la sospensione e la chiusura della cava, da esso autorizzata il 29 dicembre 1971 al signor Negri Bruno, che ha sconfinato alla data del 28 febbraio 1972 per oltre 2 mila metri quadri oltre la concessione fattagli.

Lo stesso ispettorato ha intimato la sospensione a norma dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, stante la validità del vincolo idrogeologico.

Ancora lo stesso ispettorato ha comunicato al competente ufficio del distretto minerario che il nulla osta concesso il 29 dicembre 1971 prevedeva espressamente, in caso di inosservanza della prescrizione, l'immediata segnalazione della lacuna al distretto minerario di Napoli.

Conseguentemente non solo sussistono tutte le condizioni per far rispettare da parte degli organi competenti l'ordine di sospensione e di chiusura già impartito dal corpo forestale, ma va precisato che, appena perfezionato il vincolo, la sovrintendenza ai monumenti della Campania non mancherà di intervenire anch'essa direttamente.

*Il Ministro: SCALFARO.*

**RIELA.** — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia stata condotta, in relazione alla scomparsa in volo,

il 5 marzo 1972, di un aereo dell'Aeroclub di Catania con due persone a bordo, un'inchiesta sulla probabile sciagura e con quali risultati.

Per sapere inoltre se l'aereo risultasse regolarmente revisionato e se il suo esercizio era coperto da assicurazione; per conoscere infine tutte le informazioni di cui dispone il ministro, in ordine ai fatti. (4-01619)

**RISPOSTA.** — Per accertare le cause della sciagura cui si riferisce l'interrogante si è provveduto, a norma dell'articolo 831 del codice della navigazione, a nominare la commissione d'inchiesta tecnico-formale con decreto del 29 marzo 1972, n. 137/14, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1972. Tale commissione è in procinto di ultimare i propri lavori, per cui non è possibile anticipare notizie circa la scomparsa dell'aeromobile.

Tuttavia, poiché può ragionevolmente presumersi che tale aereo sia andato perduto, le indagini della commissione sono particolarmente rivolte ad accertare l'efficienza dell'organizzazione dell'Aeroclub locale e ad acquisire tutte le notizie utili sulla funzionalità della macchina.

Comunque, per tale aeromobile era stato emesso dal registro aeronautico italiano, in data 18 marzo 1971, il relativo certificato di navigabilità (n. 8461/A) con scadenza il 23 agosto 1972.

Per altro l'aeromobile, al momento dell'incidente, aveva compiuto solo 244 ore di volo di cui 13,42 dall'effettuazione dell'ultima ispezione.

Si comunica, infine, che l'aereo in questione era coperto da assicurazione RCTS di cui la polizza n. 1.10.2124 del 2 ottobre 1971 con scadenza al 2 ottobre 1972, rilasciata dall'istituto italiano di previdenza, agenzia generale di Bologna.

*Il Ministro: BOZZI.*

**ROBERTI.** — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - in riferimento all'annuncio della prossima emissione di nuove banconote da lire 2 mila e da lire 20 mila e della nuova versione del foglio da lire 5 mila:

a) quale sia l'ammontare, analitico e complessivo, del valore delle nuove emissioni;

b) se la creazione dei nuovi segni monetari sia in aggiunta alla base monetaria esistente o in sostituzione di segni monetari di eguale importo;



c) se, nella ipotesi che trattisi di aggiunta e non di sostituzione, debba vedersi in detta emissione una dichiarata e non più soltanto strisciante forma di inflazione, con gravi conseguenze sulla economia nazionale ed in particolare sul potere di acquisto delle retribuzioni dei lavoratori a reddito fisso.

(4-01793)

RISPOSTA. — La prossima emissione di un nuovo biglietto di banca da lire 5 mila rientra nella normale prassi di modifica dell'aspetto esteriore dei segni monetari, attuata all'Istituto di emissione per utilizzare i costanti sviluppi tecnologici in fatto di carta e di stampa e per combattere l'attività dei falsari.

Provvedimenti del genere, che sono abbastanza frequenti in molti paesi, sono stati adottati in Italia anche nel recente passato: si ricordano, ad esempio, le sostituzioni dei biglietti da 5 mila e da 10 mila lire nel 1963 e quella del biglietto da mille nel 1968.

L'introduzione dei nuovi pezzi da 2 mila e da 20 mila lire, che senza dubbio costituisce un arricchimento ed una più funzionale articolazione della scala dei tagli, è stata invece decisa per offrire al pubblico una maggiore scelta tra i segni monetari e per livellare il più possibile l'ampiezza del rapporto di circolazione tra i singoli tagli, con la conseguente contrazione del numero dei pezzi.

Tale contrazione faciliterà le fasi di fabbricazione, emissione e ritiro (nei casi di banconote logore) e renderà meno vischiosa la circolazione, riducendo la forte concentrazione creatasi in corrispondenza dei biglietti da mille e 10 mila lire che al 31 dicembre 1971 costituivano l'89 per cento del totale dei pezzi nelle mani del pubblico.

Inoltre, la circolazione di tali nuovi segni monetari potrà offrire una possibilità di manovra nel caso che il fenomeno della falsificazione di un determinato taglio dovesse assumere aspetti preoccupanti.

Esposto quanto sopra, si comunica che non appare ora possibile stabilire l'ammontare del valore delle nuove emissioni, ammontare che, inizialmente, verrà determinato, oltre che dall'opportunità di ridurre una certa aliquota di biglietti di diverso valore, dalle preferenze del pubblico in relazione alle proprie esigenze.

Concludendo, si può affermare che i provvedimenti adottati sono di carattere puramente tecnico, tesi a modificare soltanto la struttura esteriore della circolazione monetaria italiana.

Il Ministro del tesoro: MALAGODI.

RUSSO FERDINANDO, CARTA E PER-RONE. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali sono i motivi per cui il gruppo ENI, nel corso del 1972, su una previsione di 5 miliardi da investire per la ricerca scientifica, non ha investito alcuna somma nel Mezzogiorno, in nessuno dei settori operativi, dagli idrocarburi alla chimica, dal settore nucleare al meccanico ed all'elettronico. Poiché, anche nel piano degli investimenti dell'arco 1971-1975, la previsione di spesa di lire 25 miliardi viene totalmente localizzata nel centro-nord, gli interroganti chiedono di conoscere se i ministri ritengano estremamente dannoso, sul piano culturale, tale scelta discriminatoria che accentua il divario esistente tra nord e sud, anche sul piano della ricerca. Così operando si costringono i ricercatori e gli studiosi delle università meridionali, ed i migliori progettisti e tecnici, anche del gruppo ENI, ed emigrare a nord per dare il loro apporto ai progetti di ricerca del gruppo, con un grave depauperamento culturale del Mezzogiorno anche nel settore della ricerca.

Infine, gli interroganti chiedono di conoscere se il gruppo ENI abbia richiesto o abbia ricevuto proposte di collaborazione dagli istituti universitari del Mezzogiorno, e se ritenga di approntare un tale tipo di collaborazione.

(4-01189)

RISPOSTA. — Si fa osservare che le cifre indicate nell'interrogazione, comprendono, sia investimenti tangibili in immobili, impianti e strumentazioni, sia la capitalizzazione di una parte delle spese correnti di ricerca.

Giova tener presente che le cifre relative alle previsioni di investimenti tangibili, sono: per l'anno 1972, 1 miliardo ed 800 milioni, e di 8 miliardi e 200 milioni per il quinquennio 1971-1975 da impiegarsi, per altro, per il proseguimento delle attività già esistenti dei centri di ricerca ENI che sono situati, per ragioni storiche e funzionali, a San Donato Milanese ed in altre località del centro nord.

In merito agli ulteriori sviluppi nel campo della ricerca scientifica, l'ENI ha senz'altro presenti le esigenze di sviluppo del Mezzogiorno, ed a tal fine considererà prioritaria la possibilità di localizzazioni ed interventi nel meridione.

Non può sottrarsi che il gruppo ENI sin dal 1967 ha dato inizio ad un programma di collaborazione con alcune università nel campo della ricerca scientifica, situate, per la mag-

gior parte, nel Mezzogiorno e precisamente: Napoli, Bari, L'Aquila, Cagliari, Palermo e Catania.

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica: TAVIANI.*

STORCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se intenda provvedere con adeguati provvedimenti alla situazione delle vedove di guerra che avevano riconosciuta la qualifica di accompagnatrici del marito grande invalido.

Queste, infatti, restando vedove, vengono considerate come le altre vedove di guerra senza tener conto del fatto specifico della grande invalidità del marito e della loro opera di accompagnatrici, durata per molti anni durante i quali non è stato possibile svolgere alcuna attività.

Né ciò è possibile, stante l'età, alla morte del marito.

Trattandosi di una situazione di grave difficoltà in cui normalmente vengono a trovarsi e, a quanto si ritiene, di un numero limitato di casi, si chiede se sia possibile andare incontro alle situazioni in tal modo rappresentate. (4-00429)

RISPOSTA. — L'istituto dell'accompagnamento non contempla il riconoscimento della qualifica di « accompagnatrice » alle mogli dei grandi invalidi, anche se a favore degli stessi l'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585, prevede la concessione di una speciale indennità per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso in cui il servizio di assistenza venga disimpegnato da un familiare.

Premesso ciò, si rammenta che la questione sollevata ha formato oggetto di attento esame da parte del Parlamento in sede di discussione delle più recenti leggi emanate in materia di pensioni di guerra.

In tale sede, sulla base delle stesse considerazioni, è stata introdotta, con l'articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313, una particolare disciplina che prevede, a favore delle vedove e degli orfani degli invalidi di prima categoria il conferimento, per la durata di tre anni dalla data di morte del dante causa, di un trattamento corrispondente alla pensione base di cui il medesimo era titolare, ivi compresi l'assegno complementare e l'aumento di integrazione per i figli.

Detto trattamento è stato sensibilmente rivalutato per effetto dei miglioramenti economici apportati dalla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Inoltre, le norme in vigore prescrivono che, allo scadere del predetto triennio, alle vedove venga attribuito, anche se il marito risulti deceduto per infermità diversa da quella per cui fruiva di pensione, il trattamento indiretto di cui alle tabelle G ed I annesso alla citata legge n. 585, previsto per le vedove dei caduti in guerra.

Per quanto precede, si ritiene che le vigenti disposizioni abbiano già dato adeguata soluzione al problema prospettato.

*Il Ministro: MALAGODI.*

STORCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere le iniziative che intenda prendere dopo l'inaudita sentenza del tribunale di Sion contro i responsabili della sciagura di Mattmark per far presente alle autorità svizzere le reazioni che essa ha suscitato nel nostro paese e continuare a dare alle famiglie delle vittime ogni possibile assistenza in previsione del necessario ricorso al tribunale federale. (4-01836)

RISPOSTA. — Il Governo non ha mancato di manifestare il proprio punto di vista non appena appreso il contenuto della sentenza del processo di appello della sciagura di Mattmark, svoltosi dal 27 al 29 settembre scorso presso il tribunale Cantonale del Vallese, a Sion.

È stato così reso noto, a suo tempo, che tale giudizio era stato da noi registrato con sorpresa e disappunto, anche e soprattutto in considerazione della sensibilità sempre molto viva che quel tragico evento aveva avuto ed ha tuttora presso la nostra opinione pubblica e, in particolare, nell'ambito della nostra emigrazione in Svizzera.

Si osservava, anche, in quell'occasione, che una spinta a garantire più accuratamente le condizioni di vita e di lavoro dei nostri emigrati e degli stessi lavoratori svizzeri, potrebbe indubbiamente provenire da un riconoscimento di responsabilità sancito, in sede giudiziaria, a proposito di casi come quello di Mattmark.

Si concludeva affermando che, soprattutto, si era rimasti negativamente colpiti dal fatto che i familiari delle vittime fossero stati chiamati a sostenere una parte delle spese processuali.

A questo riguardo si ritiene di dover precisare che l'imposizione delle spese processuali sulle parti civili, si fonda sull'articolo 207 del codice di procedura penale del Vallese, che stabilisce tale principio anche per la parte civile che abbia interposto appello senza fondato motivo.

Senza entrare nel merito dell'applicazione di tale norma procedurale — di cui non si può per altro tacere il carattere potestativo — occorre ricordare che il ministro degli affari esteri ha dato istruzioni immediate all'ambasciata d'Italia a Berna di disporre il pagamento di qualsiasi somma dovuta dai familiari delle vittime, qualora la sentenza dovesse divenire esecutiva.

D'altro canto il Governo, come già si è fatto a suo tempo promotore dell'adozione di adeguate misure intese a indennizzare — nella più ampia misura del possibile — i familiari delle vittime, nonché per assicurare l'assistenza legale delle stesse, continuerà a seguire col massimo impegno l'evoluzione della situazione allo scopo di adottare tutte quelle iniziative che potranno rivelarsi obiettivamente proponibili ed utili, nel migliore interesse dei familiari delle vittime della sciagura e dell'accertamento delle responsabilità.

Il Governo sta infatti già provvedendo a svolgere l'opportuna azione del caso sul piano legale in vista della prossima pubblicazione della motivazione della sentenza, in base alla quale il procuratore federale dovrà decidere circa l'eventuale ulteriore appello al tribunale federale di Losanna: detta azione, che viene svolta tramite i legali di fiducia dell'ambasciata d'Italia in Berna, è volta a conseguire il riconoscimento obiettivo delle responsabilità e la tutela degli interessi delle famiglie delle vittime.

Appare tuttavia necessario, prima di procedere ad una definitiva valutazione della situazione, poter conoscere la motivazione della sentenza che, secondo quanto prescrive il codice di procedura penale elvetico, verrà resa nota, entro breve termine.

Per quanto infine riguarda l'azione svolta dal Governo per la tutela dell'integrità fisica e della sanità dell'ambiente di lavoro dei nostri emigrati, si fa presente che, oltre all'opera svolta su un piano più generale, da parte del Ministero degli affari esteri, dell'ambasciata in Berna e dagli uffici consolari dipendenti, non si manca di tutelare specificamente ed adeguatamente gli interessi dei nostri lavoratori emigrati sotto il profilo della sicurezza sul posto di lavoro.

È da rilevare in proposito che è da tempo in atto un'intensa collaborazione tra gli organi tecnici competenti dei due paesi: l'ENPI per l'Italia e l'INSAI (Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni) allo scopo di mettere a punto i mezzi tecnici di protezione e di informazione necessari per un'adeguata prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Tale collaborazione si attua attraverso la regolare attività di un apposito gruppo di lavoro che compie visite a cantieri di alta montagna, di costruzione di opere pubbliche, a cantieri stradali e ferroviari e a stabilimenti, nei quali trovano prevalente impiego i nostri lavoratori.

Tale gruppo bilaterale si riunisce anche periodicamente in Italia allo scopo di illustrare ai tecnici svizzeri i nostri sistemi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Sulla base dei risultati sinora, conseguiti dalla collaborazione tecnica cui si è fatto cenno, si può senz'altro affermare che essa non costituisce un importante passo avanti sulla via della soluzione del problema della tutela dell'integrità e del benessere dei nostri emigrati sul posto di lavoro.

*Il Sottosegretario di Stato:* ELKAN.

**TOZZI CONDIVI.** — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere — premesso che l'interrogante, non appena presa visione del *Progetto 80*, nel settembre 1971 rivolse interrogazione (n. 4-19298) per conoscere come e perché né il Ministero dei trasporti, né quello per la Cassa avessero nei loro progetti preso atto della programmazione di una linea ferroviaria che collegasse Civitavecchia, l'Umbria meridionale, le Marche meridionali e che nessuna risposta ha avuto — ora che le ferrovie stanno progettando il loro potenziamento e che la necessità di una linea ferroviaria che colleghi l'Adriatico da San Benedetto del Tronto-Ascoli Piceno-Rieti-Passo Corese-Civitavecchia — sempre sentita — si è fatta più evidente sia per la necessità di trasporti rapidi, sia per dare vita alle zone particolarmente depresse dell'alta provincia ascolana, l'alta Umbria e l'alta Sabina e dato che l'esistenza di tronchi già in funzione lungo

quella direttrice potrebbe rendere meno costosa l'attuazione, quali provvedimenti intendano prendere. (4-01674)

RISPOSTA. — Come è noto i finanziamenti finora concessi alle ferrovie dello Stato sono stati necessariamente destinati ad interventi di riclassamento della rete, volti soprattutto a far fronte ai pesanti arretrati di manutenzione, rinnovo e potenziamento maturati dopo il periodo bellico.

Nell'ambito del nuovo piano poliennale attualmente all'esame del CIPE sono, tuttavia, previste altre opere prioritarie non rientrate nei precedenti programmi ovvero da essi stralciate per il rincaro dei prezzi, nonché il sodisfacimento di nuove esigenze manifestatesi con carattere di indifferibilità con il volgere degli anni, a seguito dello sviluppo economico del paese e dei cambiamenti verificatisi nella situazione del settore dei trasporti.

Circa la realizzazione di una comunicazione ferroviaria tra Civitavecchia, l'Umbria meridionale e le Marche meridionali, questo Ministero, tenuto conto delle altre numerosissime esigenze di carattere assolutamente prioritario manifestatesi sulla rete, come ad esempio l'eliminazione, mediante raddoppio del binario, di alcune « strozzature » nelle linee di grande comunicazione del paese, il miglioramento del trasporto dei pendolari, l'aumento del materiale rotabile per uso trasporto viaggiatori e merci, il miglioramento degli impianti di sicurezza, ecc., è, allo stato attuale, nell'impossibilità di porre in essere un siffatto provvedimento.

*Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: BOZZI.*

TURCHI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se siano al corrente di quanto accade presso le casse di risparmio italiane e in altre aziende di diritto pubblico, le quali soltanto ora stanno dando corso alla applicazione delle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971 a favore degli ex combattenti ed assimilati, ma limitatamente ai propri dipendenti del ramo credito e pegno, escludendo quelli delle esattorie imposte dirette, casse provinciali e tesorerie comunali, che sono pure dipendenti dalle casse di risparmio, per le quali svolgono un servizio pubblico.

Tutto ciò, quindi, in aperta violazione dello spirito e della lettera delle suddette leggi, le quali prevedono l'applicazione di tali benefici ai dipendenti e non soltanto a determinati dipendenti di enti di diritto pubblico, ecc., di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e al quarto comma dell'articolo 1 della legge del 9 ottobre 1971, n. 824. (4-00810)

RISPOSTA. — Il problema riguardante la estensione dei benefici in favore degli ex combattenti previsti dalle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971 anche ai dipendenti del ramo credito e pegno rientra nella più vasta questione riguardante l'attribuzione ad essi della qualifica di pubblici impiegati che, come è noto, non risulta pacifica né in dottrina né in giurisprudenza.

Comunque, la questione è tuttora aperta e si è in attesa delle pronunce delle Corti di merito adite dai lavoratori interessati.

*Il Ministro del tesoro: MALAGODI.*